

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/91 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la misura di semplificazione amministrativa prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88<sup>(2)</sup>, deve essere applicata, se si vuole che sia efficace, a tutte le importazioni di spedizioni composte di merci di valore trascurabile;

considerando che va pertanto modificato l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che gli articoli da 52 a 57, 63 bis e 63 ter e da 72 a 77 del regolamento (CEE) n. 918/83 devono essere riveduti alla luce dell'esperienza acquisita, per sopprimere tutte quelle condizioni la cui applicazione risulti onerosa e complessa e per facilitare l'importazione delle merci in causa;

considerando che occorre rinunciare all'applicazione della condizione di non equivalenza di produzioni comunitarie quando essa, seppur applicata, non riesca a svolgere un ruolo protettivo, tenuto conto del momento tardivo nel processo lavorativo di tali produzioni, e la sua attuazione dia luogo a controversie di esperti che vengono risolte tenendo quasi sempre conto degli interessi dell'importatore e riconoscendogli il diritto alla franchigia a motivo di circostanze particolari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 27*

Fatto salvo l'articolo 28, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità.

Per "merci di valore trascurabile" si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ecu per spedizione. »

2) Il testo degli articoli 52, 53 e 54 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 52*

1. Fatti salvi gli articoli 53, 54, 56, 57 e 58, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall'articolo 51, importati esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:

— agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica,

— agli istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

*Articolo 53*

La franchigia si applica anche:

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:

— che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio o gli accessori specifici,

oppure

— che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici;

b) agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.